

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

*Servizio dell'integrazione socio sanitaria e
delle politiche per la non autosufficienza*

REPORT
I CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ E L'AUTONOMIA
NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITÀ (artt. 9 e 10 LR 29/97)

ANNO 2011

NOVEMBRE 2012

INDICE

Premessa

1. Un bilancio complessivo dei contributi erogati ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 29/97 dal 1998 al 2011
2. I contributi erogati nell'anno 2011
 - 2.1. I contributi erogati per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli (art. 9) nell'anno 2011
 - 2.2. I contributi erogati per arredi e attrezzature per la casa (art.10) nell'anno 2011

Il rapporto è stato redatto dal Servizio integrazione socio sanitaria e politiche per la non autosufficienza
Barbara Schiavon: bschiavon@regione.emilia-romagna.it - referente regionale per i contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità (artt. 9 e 10 LR 29/97)

PREMESSA

La Legge regionale n. 29/97 "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili" prevede agli articoli 9 e 10 contributi destinati alle persone in situazione di handicap grave per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli oppure per l'acquisto di ausili, attrezzature e arredi per la casa.

Nel giugno 2004, a sei anni di distanza dall'entrata in vigore della LR 29/97, la Giunta regionale approvava la deliberazione n. 1161, ridefinendo i criteri e le modalità di accesso ai contributi previsti agli articoli 9 e 10 della LR 29/97, per rendere più equi ed appropriati gli interventi, nonché facilitare e semplificare la fruizione dei contributi da parte dei cittadini interessati.

Con la DGR 1161/04 sono stati perseguiti obiettivi fondamentali per il miglioramento della qualità del servizio offerto ai cittadini, da un lato attraverso un'estensione dei contributi ad aree di bisogno non ancora soddisfatte, dall'altro lato attraverso una semplificazione dei procedimenti ed una maggiore integrazione dei contributi della LR 29/97, nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, attivato dai Comuni in ogni ambito distrettuale.

L'applicazione dei nuovi criteri di accesso e delle nuove procedure gestite secondo l'impianto organizzativo strutturato con la direttiva regionale, la gestione territoriale dei contributi da parte dei Comuni, risulta ormai consolidata.

Nelle pagine seguenti vengono presentati i risultati del 2011.

1. Un bilancio complessivo dei contributi erogati ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 29/97 dal 1998 al 2011.

Come mostra la tabella 1, dal 1998 al 2011 sono stati complessivamente 8.558 i beneficiari dei contributi della LR 29/97 con una spesa complessiva pari a quasi 11,4 milioni di Euro.

Il successivo grafico 1 indica una progressiva crescita del numero dei beneficiari specialmente nella prima fase di applicazione della LR 29/97: dal 1998 al 2003 questi sono più che raddoppiati passando da 296 a 786.

Nei primi anni di applicazione della LR 29/97 il numero dei beneficiari è infatti cresciuto gradualmente principalmente grazie al progressivo diffondersi della conoscenza della legge da parte dei cittadini interessati.

Il consistente aumento del totale dei beneficiari del 2003 (vedi grafico 1), è legato in particolare alla presenza di un numero molto elevato di coloro che hanno ricevuto un contributo per l'acquisto di un autoveicolo. Nel 2003 infatti, la Giunta regionale stabilì di finanziare tutte le domande relative all'art. 9 comma 1 (per l'acquisto e l'adattamento di veicoli destinati al trasporto di persone disabili gravi) a cui non si era potuto dare risposta negli anni precedenti, scelta che ha anche facilitato il processo di riorganizzazione successivamente avviato ai sensi della LR 2/03.

Come dettagliato meglio nella tabella n. 2, il dato del 2004, risulta essere più basso di quello relativo del 2003, poiché nel 2004 non è stato aperto il bando relativo ai contributi per gli autoveicoli di cui all'articolo 9 comma 1, in quanto era in corso il processo di riordino delle procedure in attuazione della DGR 1161/04.

Dal 2005, anno di prima applicazione della DGR 1161/2004, fino al 2010 è ripresa la crescita del numero complessivo delle persone che hanno ricevuto un contributo, mentre nel 2011 comincia ad invertirsi la tendenza, probabilmente per gli effetti dei tagli che hanno interessato il Fondo sociale ed i bilanci dei Comuni.

La tabella 2 illustra la distribuzione dei beneficiari e dei finanziamenti regionali per le due tipologie di contributo: relativi all'articolo 9 e relativi all'articolo 10. Nel corso degli anni la parte complessivamente più consistente dei fondi regionali è stata utilizzata per soddisfare le domande riguardanti la mobilità privata, che risultano finora essere più numerose di quelle relative all'adattamento dell'ambiente domestico. Negli ultimi anni si è andati progressivamente verso un allineamento del numero di persone che ha fruito dei contributi per attrezzare la casa a quello dei beneficiari dei contributi per i veicoli, nel 2008 per la prima volta i primi hanno superato i secondi e nel 2011 questa tendenza viene confermata (393 beneficiari per l'art. 10 contro i 294 per l'art. 9), pur nel calo complessivo dei beneficiari.

2. I contributi erogati nell'anno 2011

La spesa per i contributi erogati nel 2011 è di 899.636 Euro: dalla tabella 2 osserviamo che mentre a partire dall'anno 2006, sia per l'art. 9 che per l'art.10 era ripresa la tendenza in aumento di beneficiari e di risorse, per la prima volta dal 2011 inizia un calo di beneficiari per entrambi gli interventi, la spesa cala invece solo per l'art. 9.

Per l'art. 9 va comunque ricordato che l'aumento registrato nel 2006 ha un significato di valore proporzionalmente superiore a quanto indicato dalle cifre in senso stretto, poiché come indicato nella nota della tabella, nel totale degli utenti art. 9 dell'anno 2005 sono stati conteggiati anche tutti i contributi per l'acquisto e l'adattamento di veicoli destinati al trasporto di persone disabili gravi (art. 9 comma 1) relativi all'anno 2004, anno in cui non è stato aperto il bando a causa della transizione verso la nuova organizzazione.

Tabella 1 Numero complessivo dei destinatari e dei contributi erogati artt. 9 e 10 LR 29/97- periodo 1998/2011

Anno	Totale beneficiari contributi LR 29/97 art. 9 e art. 10	Totale contributi erogati EURO
1998	296	175.125
1999	382	539.337
2000	465	680.396
2001	461	660.889
2002	688	917.370
2003	786	1.201.903
2004	513	543.770
2005	555	810.353
2006	649	906.284
2007	678	970.026
2008	724	988.284
2009	802	1.100.636
2010	772	959.029
2011	687	899.636
TOTALE	8.558	11.353.036

Grafico 1 Numero beneficiari dei contributi LR 29/97 dal 1998 al 2011




Tabella 2 Numero beneficiari e risorse erogate per tipologia di contributo dal 1998 al 2011

Anno	Contributi per acquisto o adattamento veicoli (art.9)			Contributi per l'acquisto di ausili, arredi e attrezzature casa (art.10)		
	Numero Utenti	Totale risorse erogate	Contributo Medio	Numero Utenti	Totale risorse erogate	Contributo Medio
1998	296	175.125	592	-	-	-
1999	302	437.674	1.449	80	101.663	1.271
2000	355	491.769	1.385	110	188.626	1.715
2001	357	486.902	1.364	104	178.694	1.718
2002	400	527.503	1.319	288	389.867	1.354
2003	444	775.236	1.746	342	426.667	1.248
2004*	116 solo art. 9 co 4	45.782	395	397	497.988	1.254
2005	346	568.137	1.642	209	242.216	1.159
2006	366	578.042	1.565	283	328.242	1.160
2007	348	588.049	1.690	330	381.977	1.158
2008	339	557.304	1.644	385	430.980	1.190
2009	381	667.757	1.835	421	432.879	1.062
2010	361	570.764	1.722	411	388.265	998
2011	294	508.209	1.890	393	391.427	876
TOTALE	4.705	6.978.253	1.483	3.753	4.379.491	1.166

* dati relativi solo all'articolo 9 comma 4 (contributi per l'adattamento degli strumenti di guida per disabili titolari di patente speciale), poiché nell'anno 2004 non è stato aperto il bando relativo ai contributi di cui all'articolo 9 comma 1, essendo in corso il processo di riordino delle procedure in attuazione della DGR 1161/04. I cittadini hanno presentato le domande nel bando unificato con l'articolo 10 con scadenza 1° marzo 2005, quindi i relativi dati sono conteggiati nell'anno 2005.

Le principali motivazioni di esclusione delle domande (vedi tabella 3) sono le stesse sia per quanto riguarda l'art. 9 che l'art. 10: la tipologia di interventi non finanziabile dalla LR 29/97 o il superamento dei limiti di reddito ISEE previsti dalla DGR 1161/04.

Il superamento del limite di reddito del richiedente, continua ad essere però nettamente più frequente per l'art. 9: riguarda probabilmente spesso domande relative agli autoveicoli non adattati, unica tipologia di contributo che prevede una soglia di accesso più bassa (valore ISEE di € 13.687), per i quali i cittadini continuano a presentare domanda anche senza avere i requisiti reddituali, mentre per tutti gli altri contributi riguardanti sia le automobili adattate che le attrezzature per la casa è prevista una soglia di accesso più alta (valore ISEE di € 22.110).

Rimane per l'art.10 quasi un 67% (percentuale in costante crescita) di esclusione delle domande dovuta alla non finanziabilità tramite la Legge 29/97, solitamente perché riguardanti interventi riconducibili ad altri canali di finanziamento (Legge 13/89 sulle barriere architettoniche e DM 332/99 sull'assistenza protesica).

Di fronte a difficoltà e ritardi nell'applicazione delle altre leggi nazionali, in particolare la Legge 13/89 (non più finanziata dallo Stato) e in alcuni casi nella fornitura di ausili prevista dal DM 332/99, i cittadini continuano a dirottare le richieste di sostegno economico verso la LR 29/97, che comunque non può sostituirsi alle carenze degli altri canali di finanziamento.

La tendenza alla diminuzione delle domande escluse, iniziata con un drastico calo nel 2006, è il risultato del miglioramento della qualità dell'informazione fornita dai Comuni che accolgono le richieste, in particolare in merito ai requisiti di accesso (come ad esempio il limite di reddito ISEE) e alle tipologie di attrezzature finanziabili ai sensi della LR 29/97, per evitare che i cittadini presentino inutilmente la domanda di contributo specialmente nei casi di evidente inammissibilità. Nel 2011 mantengono un valore basso (11% per l'art. 9 e 6% per l'art.10).

Una minima percentuale di domande improprie, è destinata comunque ad essere presentata dai cittadini, soprattutto a causa della complessità della materia, che prevede diversi supporti finanziari ed agevolazioni.

Tabella 3 Domande escluse e motivi di esclusione - anno 2011

Tipologia contributo	Totale domande pervenute			Motivazioni principali di esclusione	
	domande pervenute numero (%)	domande ammesse numero (%)	domande escluse numero (%)	Intervento non previsto (%)	Superamento limite ISEE (%)
art. 9	331 (100%)	294 (89%)	37 (11%)	28%	43%
art. 10	420 (100%)	393 (94%)	27 (6%)	67%	13%

Nei grafici 2 e 3 è rappresentata la distribuzione dei beneficiari per ambito territoriale corrispondente alle Aziende USL.

Fin dal 2005, anno di riorganizzazione, il meccanismo di finanziamento regionale ha previsto un'assegnazione in via preliminare delle risorse, ripartite in base alla popolazione residente in ogni ambito distrettuale e la successiva liquidazione di quelle effettivamente necessarie ad ogni zona per finanziare le domande ammesse al contributo, una volta conclusa l'istruttoria.

A partire dal 2009, è cambiata la modalità di finanziamento dei contributi, in occasione del primo anno di avvio del "Fondo sociale locale" di ambito distrettuale per il finanziamento degli interventi e dei servizi gestiti in forma associata, previsto dall'art. 45 della Legge regionale 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Con la costituzione del Fondo sociale locale, L'Ente capofila dei piani di zona deve ora garantire su base distrettuale l'erogazione dei contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della LR 29/97, prevedendone l'inserimento nel Programma attuativo annuale distrettuale del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale, al fine di favorirne l'integrazione ed un utilizzo coordinato con gli altri interventi del sistema locale di interventi e servizi sociali.

L'Ente capofila dei Piani di zona quindi è assegnatario e responsabile delle risorse destinate ai contributi previsti dalla LR 29/97, mentre la Regione mantiene il monitoraggio dei contributi erogati durante l'anno.

A partire dal 2009 appunto, nell'ambito della programmazione annuale del Fondo sociale regionale, la Regione ha fatto confluire nel Fondo sociale locale (quota indistinta) le risorse finalizzate gli anni precedenti ai contributi della LR 29/97, dando la possibilità ad ogni territorio di programmare e gestire in autonomia le risorse da erogare ai cittadini in base al numero di domande ammesse.

Tutto il processo è stato quindi ulteriormente semplificato: sono stati eliminati i diversi passaggi tra la Regione e gli Enti gestori per la liquidazione dei contributi.

Tale responsabilizzazione ed autonomia degli ambiti distrettuali nella gestione del Fondo, ha permesso di rendere più flessibili le procedure di erogazione, sicuramente anche a vantaggio dei cittadini, per esempio nella tempistica meno rigida per la presentazione delle domande di contributo.

L'autonomia territoriale nella gestione delle procedure, ha comunque comportato il rischio di un utilizzo improprio di altri canali di finanziamento per questa area di intervento, in alternativa del Fondo sociale locale. Nel corso del 2011, come nell'anno precedente, qualche distretto probabilmente ha utilizzato il Fondo regionale per la non autosufficienza per finanziare i contributi previsti dall'art. 10 della LR 29/97, assimilandoli per analogia agli interventi previsti del FRNA per l'adattamento domestico, che hanno tutt'altra regolamentazione (contributi non erogati a domanda del cittadino ma attivati dai servizi territoriali).

A causa delle difficoltà economiche degli Enti locali, conseguenti in particolare ai tagli del Fondo sociale, in alcuni distretti alcune domande ammesse a contributo non sono state finanziate entro fine anno, ma si è rimandata l'erogazione dei relativi contributi all'anno successivo, per esaurimento del budget programmato.

Grafico 2 Contributi art. 9 - distribuzione territoriale delle domande finanziate - anno 2011





Grafico 3 Contributi art. 10 - distribuzione territoriale delle domande finanziate - anno 2011




2.1. I contributi erogati per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli (art.9) nell'anno 2011

Anche nel 2011 come nell'anno precedente quasi i 3/4 dei contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli è stata erogata a favore di persone adulte.

La restante parte è divisa tra i beneficiari minori e anziani. Per questi ultimi bisogna comunque tenere conto che i requisiti di ammissione prevedono un meccanismo più rigido di accesso: chi supera i 65 anni infatti, può fruire dei contributi riguardanti autoveicoli con adattamenti particolari per la guida e/o il trasporto, ma può richiedere un contributo per l'acquisto di un automezzo senza adattamenti, solo nel caso in cui la disabilità sia insorta prima dei 65 anni e quindi non sia conseguente all'età anziana.


Grafico 4 Contributi art. 9 - Età dei beneficiari 2011



Il 54% dei beneficiari (2 punti percentuali in più rispetto al 2010) rientra nelle due prime fasce di ISEE, evidenziando così un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente familiare molto basso che va da 0 a 13.687 Euro (quest'ultimo valore è la soglia di accesso ai contributi per l'acquisto di autoveicoli senza adattamenti), a conferma che i contributi continuano sempre di più ad avere un'importante funzione di sostegno dei redditi familiari più bassi. In particolare si registra una crescita della fascia 8.000 - 13.687, chi ha infatti valori ISEE più bassi (tendenti allo 0), sicuramente ha difficoltà ad acquistare un autoveicolo, nonostante i contributi.


Il 27% di domande con "ISEE non richiesto", potrebbe comprendere persone con valore ISEE collocato in una qualsiasi delle tre fasce (dalla più bassa alla più alta), poiché è un dato che riguarda i beneficiari del contributo per le modifiche agli strumenti di guida degli autoveicoli destinati a persone con incapacità motorie permanenti, che non sono in situazione di handicap grave. Questa tipologia di intervento, infatti, è già prevista dalla legge 104/92, che non pone alcuna soglia reddituale di accesso.

Grafico 5 Contributi art. 9 - Valore ISEE dei beneficiari 2011



Dal grafico 6 osserviamo come la disabilità fisica prevalga in tutte le fasce d'età. Complessivamente una piccola parte di beneficiari presenta disabilità plurime e in limitatissimi casi, problemi psichici e sensoriali.

Grafico 6 Contributi art. 9 - Età e tipologia di disabilità dei beneficiari 2011



Abbiamo visto in precedenza come i nuovi criteri di accesso introdotti dalla DGR 1161/04 hanno consentito l'estensione dei contributi per l'acquisto e l'adattamento di automobili a categorie fino ad oggi escluse da tali benefici, vale a dire coloro che:

- pur essendo nella medesima situazione di handicap grave, possono guidare e quindi acquistare il veicolo per sé (ad es. persone paraplegiche titolari di patente speciale),
- non possono guidare ma non hanno bisogno di un veicolo adattato (ad es. minori con disabilità, disabili anche adulti mentali).

Sono previsti quindi contributi per quattro diverse tipologie di intervento riguardanti gli autoveicoli. Le prime tre sono destinate a persone nella situazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi della legge 104/92 (comma 3 dell'articolo 3):

- a) l'acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto;
- b) l'adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo;
- c) l'acquisto di un autoveicolo senza particolari adattamenti.

La quarta tipologia, destinata a persone titolare di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti (art. 27, comma 1, legge 104/92) e quindi non in situazione di handicap non grave:


- d) l'adattamento degli strumenti di guida di un autoveicolo.

A differenza del 2010, la tipologia di contributo che viene maggiormente richiesta (36%, vedi grafico 7) è quella per l'acquisto di autoveicoli adattati non solo per trasportare persone in situazione di handicap grave, ma anche con modifiche complesse per permettere a persone con gravi disabilità motorie, di accedere all'abitacolo e guidare il proprio veicolo, seguita (27%) dalla tipologia già prevista dalla L.104/92 per l'adattamento degli strumenti di guida per persone con incapacità motorie permanenti ma non gravi [lettera d)]. In calo i contributi per l'acquisto di autoveicoli senza adattamenti [lettera c) della DGR 1161/04] che passa dal 34% al 25%

Il sostegno per il semplice adattamento di automezzi già in possesso delle famiglie, continua a venire richiesto limitatamente, solo nel 10% dei casi.


I contributi per gli autoveicoli normali come era stato previsto dalla direttiva, rispondono per una parte ai bisogni riguardanti i minori (10%), che per le caratteristiche dell'età raramente necessitano di adattamenti alla macchina per essere trasportati.

Grafico 7 Contributi art. 9 - Tipologia di intervento per fasce d'età dei beneficiari 2011



Inoltre il sostegno ai veicoli normali [lettera c)], risponde ai bisogni delle persone in situazione di handicap grave di tipo psichico, sensoriale e plurimo (quindi con componente fisica ma anche psichica), anche questo, come abbiamo visto era uno degli obiettivi dei provvedimenti regionali. Una percentuale limitata (7% nel complessivo) di casi con disabilità fisica anche grave viene comunque trasportato in autoveicoli senza particolari adattamenti (vedi grafico 8).


Grafico 8 Contributi art. 9 - Tipologia di intervento per tipo di disabilità 2011



2.2. I contributi erogati per arredi e attrezzature per la casa (art.10) nell'anno 2011


La distribuzione percentuale in base all'età non cambia molto rispetto all'anno precedente. Le attrezzature finanziate a persone adulte rimangono intorno al 50%, con una lieve diminuzione dei minori (- 3%).

Grafico 9 Contributi art. 10 - Età dei beneficiari 2011




La distribuzione rispetto alle fasce di reddito cambia rispetto al 2010: Il grafico 10 ci mostra come il 70% delle persone si colloca nelle due fasce più basse dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente, con un valore che va da 0 a 13.687 EURO, con una crescita consistente del 7% nella fascia intermedia (8.000-13.687) rispetto allo scorso anno. E' un' incidenza molto elevata nel totale, se consideriamo che a differenza dei contributi per gli autoveicoli, che prevedono soglie ISEE differenziate, la soglia di accesso per l'art.10 è complessivamente più ampia, essendo previsto per tutte le tipologie di attrezzature per la casa, come unico limite, un valore ISEE pari a 22.110 EURO.

Grafico 10 Contributi art. 10 - Valore ISEE dei beneficiari 2011




La maggioranza dei beneficiari per cui è stato rilevato il dato vive in una famiglia composta da 2, 3, 4 o più persone, il 34% ha comunque acquistato attrezzature per un'abitazione in cui vive da solo (vedi grafico 11), la distribuzione complessivamente nel corso degli anni non subisce significative variazioni.

Grafico 11 Contributi art. 10 - Componenti del nucleo familiare dei beneficiari 2011



Come per l'art. 9, e in continuità con i dati degli anni precedenti, emerge dal grafico 12 che in tutte le fasce d'età hanno fruito di contributi per strumenti specifici che facilitano la vita a domicilio, in prevalenza persone con problemi fisici; una parte non trascurabile di beneficiari presenta disabilità plurime, mentre un numero minore presenta disabilità sensoriali ed esclusivamente psichiche. Le diverse tipologie di disabilità sono comunque distribuite con più omogeneità solo nella fascia della minore età.

Grafico 12 Contributi art. 10 - Età e tipologia di disabilità dei beneficiari 2011




La DGR 1161/04 prevede contributi per tre tipologie diverse di attrezzature per favorire l'autonomia nell'ambiente domestico delle persone in situazione di handicap grave ai sensi della legge 104/92 (comma 3 dell'articolo 3):

- a) strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane;
- b) ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;
- c) attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.

Anche per quanto riguarda il tipo di richieste in base all'età, i dati nel corso degli anni si mantengono abbastanza costanti, come la tendenza da parte delle persone anziane ad utilizzare in prevalenza la tipologia di contributo per finanziare attrezzature e arredi personalizzati [lettera b]), vale a dire l'ambito tecnologicamente meno avanzato, mentre è residuale il finanziamento di strumentazioni tecnologiche ed informatiche [lettera a)] e naturalmente di quelle utili a svolgere attività di lavoro di studio presso l'abitazione, usate invece da persone adulte e minori (vedi grafico 13), in crescita per l'età adulta.

Grafico 13 Contributi art. 10 - Tipologia di intervento per fasce d'età dei beneficiari 2011



La tendenza a chiedere finanziamenti prevalentemente per alcuni tipi di attrezzature si è consolidata nel corso degli anni.

Continuano a prevalere richieste per tutto ciò che attiene ai personal computer, compresi le attrezzature e gli accessori (periferiche, monitor, joystick, mouse, trackball, ecc.), gli ausili per l'accesso (varie tipologie di tastiere speciali, sensori di comando, software o hardware di accesso alternativo o a scansione, emulatori di mouse, ecc.), che complessivamente rappresentano il 31%. Il computer sicuramente si conferma sempre di più come uno strumento di base essenziale nella vita quotidiana delle persone con disabilità.

Continua a rappresentare circa un terzo delle attrezzature complessive, la parte che riguarda i contributi che servono per l'acquisto di arredi e accessori personalizzati per facilitare la fruibilità della casa, dato che aumenta anche di qualche punto percentuale.

La domotica continua ad essere sperimentata limitatamente, anzi è in calo rispetto al 2010, rappresentando complessivamente il 10% dei contributi, che servono a coprire spese per acquistare: strumentazioni tecnologiche per il controllo dell'ambiente (interruttori, pulsanti telecomandi, sensori di comando, ecc.) e il controllo a distanza (videocitofoni, campanelli d'allarme, ecc.), attrezzature per lo svolgimento delle attività quotidiane e sistemi di automazione domestica (automazioni e motorizzazioni per infissi interni ed esterni e per componenti come ricevitori, serrature elettriche, ecc.) e impianti di sicurezza per l'abitazione. Qualche strumentazione informatica per il controllo dell'ambiente domestico è comunque registrata sotto le voci attinenti al personal computer, voce nella quale rientrano per la maggior parte dei casi attrezzature informatiche utilizzate per motivi di studio, lavoro e comunicazione con l'esterno.

Il 15% dei contributi riguarda impianti di condizionamento e deumidificazione; strumento che rimane comunque essenziale alle persone in condizioni di gravità per affrontare il disagio bioclimatico causato dal fenomeno sempre più ricorrente delle ondate di calore. Percentuali minime continuano a riguardare: software educativi/riabilitativi, postazioni di lavoro e telelavoro, attrezzature per la riabilitazione non previste dal nomenclatore tariffario (DM 332/99) e per la comunicazione.

Grafico 14 Contributi art. 10 - Tipologia di attrezzature finanziate 2011

